

Circolare n°: 01/2026

Oggetto: *La Legge di Bilancio 2026: le novità per le persone fisiche*

Sommario: È stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025.

Contenuto: _____

Nell'ambito del provvedimento in oggetto sono state introdotte alcune misure a favore delle famiglie e dei redditi medio-bassi. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- la revisione dell'aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito;
- la proroga delle detrazioni edilizie;
- la rimodulazione della tassazione su alcune plusvalenze da realizzo criptoattività;
- l'innalzamento dell'aliquota di imposizione sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni societarie;
- la modifica della disciplina delle locazioni brevi;
- alcuni interventi a sostegno dei redditi da lavoro dipendente.

Con la presente circolare proponiamo una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale introdotte dai provvedimenti in sommario, rinviando ai successivi contributi l'approfondimento di singole misure.

NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE: _____

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

A decorrere **dal periodo d'imposta 2026** viene ridotta l'aliquota Irpef del secondo scaglione di reddito imponibile dal 35% al 33% (lo scaglione superiore ai 28.000 euro e fino ai 50.000 euro).

2024 e 2025		2026	
Scaglioni di reddito imponibile	aliquota	Scaglioni di reddito imponibile	aliquota
Fino a 28.000 euro	23%	Fino a 28.000 euro	23%
Oltre a 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	Oltre a 28.000 e fino a 50.000 euro	33%

Riproduzione vietata

Oltre i 50.000 euro	43%	Oltre i 50.000 euro	43%
---------------------	-----	---------------------	-----

Il risparmio fiscale derivante dall'intervento in esame è pari a 440,00 euro (22.000,00 euro x 2% di riduzione dell'aliquota).

Per neutralizzare il risparmio derivante dalla riduzione dell'aliquota sul secondo scaglione, viene introdotto, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore ad euro 200.000, una riduzione di 440 euro delle detrazioni spettanti in relazione:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

DETRAZIONI EDILIZIE

Viene prorogato di un ulteriore anno il regime fiscale vigente nel 2025 per gli interventi finalizzati al **recupero edilizio ed efficientamento energetico**. Di seguito si riporta il quadro sinottico delle agevolazioni per il **biennio 2026-2027**.

Agevolazione	Detrazione	Limite di spesa
Ristrutturazione edilizia	- 50% per l'abitazione principale ¹ 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale)	96.000
Ecobonus	- 36% - 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	In relazione all'intervento
Sismabonus	- 36% - 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
Bonus acquisti²	- 36% - 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
Bonus mobili	- 50% (al momento fino al 2026) e solo su lavori di ristrutturazione immobiliare avviati nel 2025	5.000

¹ Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Tuir "Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

² La detrazione spetta anche per l'acquisto di box auto pertinenziali, a condizione che vi sussista un vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare oggetto di residenza.

Riproduzione vietata

La maggiorazione al 50% di cui sopra è riconosciuta solo per spese sostenute su abitazione principale dal titolare di proprietà o altro diritto reale.

Non sono previste proroghe, invece, per:

- il bonus barriere 75%, le cui spese sono agevolate se sono sostenute entro il 31.12.2025;
- il superbonus, che poteva competere nella misura del 65% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 o in taluni casi particolari nella misura del 110% sino a fine 2025.

LOCAZIONI BREVI

A partire dal periodo di imposta 2026 la disciplina delle locazioni brevi³ sarà applicabile solo in "caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta"; oltre tale soglia (**quindi a partire da 3 immobili**), l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c.

Si ricorda che fino al 31.12.2025 la presunzione di imprenditorialità scattava con la destinazione a locazione breve di 5 immobili nel periodo di imposta.

Rimane ferma la tassazione (cedolare secca) del 21% per il primo immobile (a scelta del contribuente) e del 26% per i successivi, sempre coi limiti di cui sopra.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene innalzata **dal 18% al 21% l'aliquota di imposizione sostitutiva** prevista per la **rivalutazione delle partecipazioni**, possedute dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, e soggetti non residenti alla **data del 1° gennaio 2026**.

Rimane ferma al 18%, invece, per i terreni agricoli e edificabili.

³ L'art. 4 co. 1 del DL 50/2017 definisce le "locazioni brevi" come i "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Si ricorda che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2026 (con interessi pari al 3%). È previsto inoltre che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 30 novembre 2026.

TASSAZIONE CRYPTO - ATTIVITA'

Viene ridotta **dal 33% al 26%**, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, l'aliquota per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. "stablecoins").

Viene inoltre stabilito che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Si segnala che la legge di Bilancio 2025 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aumento **dal 26% al 33%**, del prelievo fiscale in relazione alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate.

TASSAZIONE AGEVOLATA RINNOVI CONTRATTUALI

Viene confermato che, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro:

- gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026;
- in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026;

sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, **all'imposta sostitutiva del 5%**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Viene modificata la disciplina delle imposte su **premi di risultato** e forme di partecipazione agli utili d'impresa per i soggetti dipendenti del settore privato con reddito non superiore ad 80 mila euro annui: per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva si **abbassa all'1%**, mentre il limite annuo dell'imponibile ammesso al nuovo regime sale a 5.000 euro lordi.

BUONI PASTO ELETTRONICI

Viene elevata **da 8 a 10 euro** la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

TASSAZIONE REDDITI AGRARI

Viene prorogato per il 2026 il regime di tassazione agevolata, ai fini IRPEF, per i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- 0%, fino a 10mila euro;
- 50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;
- 100%, oltre 15mila euro.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan